

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1965

Abrogazione dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — In piena conformità a criteri di giustizia e ad esigenze della Pubblica Amministrazione è la proposta, che si sommette al Vostro esame, di abrogare la norma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che dispone l'inammissibilità ai concorsi per uditore giudiziario di coloro i quali siano stati, in due precedenti concorsi, dichiarati non idonei.

Trasfusa nel citato ordinamento dal vecchio testo unico del 1923, essa fu dettata dalle condizioni di allora quando detti concorsi erano banditi non tutti gli anni e sempre per un numero di posti non superiore, normalmente, a cento, mentre gli aspiranti erano migliaia.

Si intende come gli esaminatori, giudicando su un numero notevole di candidati, potessero agevolmente scegliere, e per la totalità dei posti messi a concorso, i meritevoli, consentendo all'Amministrazione la copertura delle relative vacanze.

Senonchè oggi, nel quadro della grave crisi in cui versa anche per inadeguatezza numerica di personale giudicante l'Ammini-

strazione della giustizia, l'applicazione del citato articolo appare del tutto ingiustificata e pregiudizievole.

Sta infatti che, attualmente, i concorsi di cui trattasi, in riferimento al rilevante aumento degli organici, si susseguono frequentemente, anche nello stesso anno, e ciascuno per un numero di posti di molto superiore ai cento di una volta, mentre il numero dei partecipanti si va sempre più riducendo tanto da limitarsi, sovente, a una consistenza pari, se non addirittura inferiore, alle vacanze.

Valga l'esempio dell'ultimo, tuttora in espletamento, indetto per 176 posti (susceptibili, per effetto dell'aumento del decimo, di essere portati a circa 200) alle cui tre prove scritte hanno partecipato appena 208 laureati con ammissione agli orali di soli 133, molti dei quali sono stati ammessi anche agli orali di precedente concorso, pure esso in espletamento.

Da ciò consegue che l'Amministrazione sarà nell'impossibilità di coprire gli organici.

In tali condizioni la norma dell'articolo 126 non solo non ha ragion d'essere ma si rivela, come sopra detto, di ostacolo all'auspicata più larga partecipazione dei giovani, tanto più che essa norma mentre esclude, e oggi inopportunamente, l'ammissione di coloro che siano stati dichiarati non idonei in due concorsi, genera di riflesso, su tutti gli aspiranti, un effetto psicologico, indubbiamente negativo, suscitando in essi timori, spesso infondati o, comunque, tali da scoraggiare qualche volta anche i più preparati.

Non va taciuto inoltre, che, per l'accesso alle carriere di altre Amministrazioni dello Stato, già da gran tempo è stata abolita, là dove sussisteva, la preclusione derivante dalla non idoneità in due precedenti concorsi.

Devesi, infine, aggiungere che, da più parti, si esprimono fondati dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione dell'articolo 126, sostenendosi che essa viene a violare il principio dell'uguaglianza dei cittadini che, hanno, tutti, il diritto di accedere, in parità di condizioni, ai pubblici concorsi e di essere esaminati con riferimento allo stato di preparazione del tempo in cui affrontano le prove, senza che un giudizio, espresso precedentemente, possa valere come aprioristica valutazione negativa, fondata, non su un esame attuale, sereno ed obiettivo, ma su di una mera presunzione.

Per quanto esposto si appalesa conforme ad esigenze di giustizia e provvida per le esigenze del servizio l'abrogazione del predetto articolo 126 del vigente Ordinamento giudiziario.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.